

COMUNE DI OLZAI

Provincia di Nuoro

C.so V. Emanuele, 23 - 08020 OLZAI (Nu) - tel. 0784-55001, 0784.55246; fax 0784.55170 c.f. 80004790913; e-mail: info@comune.olzai.nu.it / PEC protocollo@pec.comune.olzai.nu.it

Ufficio del Sindaco

Protocollo n. 3458 /2020

ORDINANZA n. 9 del 3 ottobre 2020 IL SINDACO

PREMESSO

- che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che con successivo provvedimento dell'11 marzo 2020 la medesima Autorità ha classificato il COVID-19 quale pandemia, in considerazione dei rilevanti livelli di diffusione a livello globale;
- che con D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 il Ministero dell'Interno ha approvato Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID_19;

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiato "...Lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2020 n. 74;
- Il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- L'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020;
- Il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9 agosto 2020;
- Il DPCM 7 settembre 2020, le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data dell' 8 settembre 2020;

CONSIDERATO che in data 26 marzo 2020, con circolare esplicativa del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 il Ministero dell'Interno ha chiarito che "...nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale...";

RILEVATO che:

- il DPCM del 7 agosto 2020 espressamente prevede che "....ai fini del contenimento della diffusione del COVID_19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza...";
- -il DPCM del 7 settembre 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nell'intero territorio nazionale, ha prorogato sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui sopra richiamato DPCM in data 7 agosto 2020;

CONSIDERATO che, sulla base delle comunicazioni pervenute nel corso dell'ultima settimana dal Servizio di Igiene Pubblicata dell'ATS di Nuoro, sono stati accertati nell'ambito territoriale del Comune di Olzai casi conclamati di positività al virus COVID - 19

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia, anche in considerazione della attuale diffusione del contagio sul territorio comunale;

RILEVATO che si ritiene necessario, estendere temporaneamente, senza distinzione di orario, l'obbligo di utilizzo del Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) sull'intero ambito comunale in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico ove sia possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, e cio' fino alla data del 31 ottobre 2020;

DATO ATTO che in merito all'adozione della presente ordinanza è stato preventivamente sentito il Prefetto di Nuoro;

VISTI:

- l'art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, la competenza ad emanare provvedimenti a tutela dell'ambiente e della Sanità pubblica;
- l'art. 50 del Decreto Legislativon. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione i provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale: "....in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità Locale....";

RILEVATO, che si è proceduto ad effettuare un adeguato bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo, nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, bene primario garantito dall'art. 32 della Costituzione

ORDINA

1. l'obbligo, <u>a chiunque</u>, di indossare dalla data del 3 ottobre 2020 fino alla data 31 ottobre 2020, <u>salvo proroga</u>, da disposi sulla base dell'andamento del contagio, il dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio comunale e senza distinzioni di orari, su tutte le aree pubbliche e/o aperte al pubblico ove non sia possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale <u>avvertendo, in particolare i titolari e/o i gestori di attività commerciali (negozi e bar) ed i responsabili degli uffici (pubblici e privati) di inibire l'accesso alle persone non dotate di tali <u>dispositivi</u>, e di esporre all'esterno di detti locali ed in modo visibile all'utenza cartelli di avviso, nonché la copia della presente ordinanza.</u>

Fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni, nonché per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata dagli organi sanitari competenti con l'uso continuativo della mascherina;

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale del Comune e che venga trasmessa alla Prefettura di Nuoro ed agli Agenti di Polizia Giudiziaria competenti per territorio, che vigileranno sull'osservanza del provvedimento

AVVERTE CHE

contro il presente atto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, ovvero potrà essere presentato Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data di notifica. Olzai, 3 ottobre 2020

MUNE

IL SINDACO Ester Satta

Exter Solte